



# COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

Città Metropolitana di Palermo

## ORDINANZA SINDACALE

n° 02 del 26/02/2025

<b>OGGETTO:</b>	<b>divieto di somministrazione, vendita per asporto e introduzione di bevande in contenitori in vetro in occasione dei festeggiamenti del carnevale 2025.</b>
-----------------	---

### IL SINDACO

nella sua qualità di Autorità Comunale di Pubblica Sicurezza  
ex artt. 50-54 T.U.E.L., D. Lgs. 267/2000

**Premesso** che dal 01/03/2025 al 04/03/2025 si svolgeranno i tradizionali festeggiamenti del carnevale;

**Ritenuto** che esistano ragioni di sicurezza urbana ed incolumità pubblica tali per cui si ritiene opportuno limitare l'uso di contenitori in vetro nella fascia oraria e nei giorni sopra indicati, per prevenire abusi ed atti delittuosi;

#### Tenuto conto che:

- l'articolo 50 comma 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267: "Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici";
- l'articolo 54 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267: "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione";
- il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48 che definisce gli ambiti di intervento del Sindaco per contrastare situazioni in cui si possono verificare comportamenti atti a danneggiare il patrimonio pubblico e privato, ad impedire la fruibilità e a determinare lo scadimento della qualità urbana;

**Atteso** che la competenza in materia, ai sensi gli artt. 50 e 54 del D. Lgs 267/2000 e ss. mm. ed ii, è rimessa al preciso dovere di attivazione del Sindaco;

**Ritenuto**, pertanto, che:

- sussistano i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli concreti per l'incolumità pubblica;
- in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali l'interesse alla salvaguardia della pubblica incolumità, che, in ragione della situazione di particolare pressione antropica, deve essere adeguatamente salvaguardata;

**Ravvisata** la necessità di provvedere in merito per assicurare l'incolumità pubblica;

**Valutati** gli effetti positivi derivanti dalla adozione della presente ordinanza ed in particolare dal punto di vista della salvaguardia della pubblica incolumità nonché per le finalità di ordine e sicurezza nell'interesse della collettività tutta;

**VISTI:**

- la legge n. 48/2017 del 18 aprile 2017 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città";
- la circolare del Ministro dell'Interno a firma del Capo di Gabinetto prot. n. 11001/1/110 (10) del 18 luglio 2018 afferente i "modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche" – linee guida per individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità;
- la Legge 241/1990 e successive modificazioni;
- il T.U.L.P.S.;
- l'art. 54 del D. Lgs. 18/8/2000 n°267 e ss. mm. ii.;

fatto salvo quanto disposto dalle norme del Codice Penale e da altre disposizioni di legge e regolamenti vigenti nelle specifiche materie, per tali motivazioni espresse

**ORDINA**

per i motivi indicati in premessa, per i giorni 01, 02, 03 e 04 marzo 2025:

1. il divieto di vendita in contenitori di vetro o lattine, anche per asporto, di alcolici, superalcolici e altre bevande dalle ore 21:00 fino alle 7:00;
2. la somministrazione di alcolici, superalcolici e altre bevande, in contenitori di vetro o lattine, è consentita unicamente se il consumo nei sopra citati contenitori avvenga all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate all'occupazione di suolo pubblico.

L'inosservanza dei precetti di cui ai punti precedenti è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra € 25,00 e € 500,00, con pagamento in misura ridotta fissata in € 50,00, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento. - Gli organi di Polizia Giudiziaria possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria (art.13 legge 689/1981)

**DISPONE**

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale e trasmessa:

Alla Prefettura di Palermo, Al Comando Stazione Carabinieri di Palazzo Adriano, Al Comando della Polizia Municipale e notificata per il tramite il personale della Polizia Municipale agli esercizi di somministrazione.

**AVVERTE**

Contro la presente ordinanza è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico al prefetto entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero al TAR, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in alternativa, entro 120 dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana,

Ai sensi dell'art. 18, della legge 689/81, il Sindaco è autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l'accertamento di violazioni.

*Il Sindaco*  
*Dott. Nicolò Granà*

